

Il saldo della dichiarazione Iva

E' di prossima scadenza il pagamento del debito che scaturisce dalla dichiarazione annuale IVA2016, con riferimento all'anno di imposta 2015. Il versamento deve essere eseguito (se superiore a € 10) entro il 16/3/2016, in unica soluzione o in forma rateale (con l'aggiunta dell'interesse dello 0,33% mensile).

Nel caso in cui la dichiarazione annuale IVA venga spedita all'interno del modello Unico, il versamento può essere eseguito anche entro il 16 giugno o 16 luglio (con la maggiorazione degli interessi). Il codice tributo da esporre nel modello F24 è il 6099, con anno di riferimento 2015.

Nel caso in cui dalla dichiarazione annuale IVA risulti invece un credito, questo può essere: utilizzato in compensazione nel mod. F24 per il pagamento di tributi o contributi.

richiesto a rimborso, in presenza dei requisiti richiesti dalla norma

Le due alternative possono coesistere: il credito può infatti essere destinato in parte alla compensazione ed in parte richiesto a rimborso.

La compensazione per importi superiori a € 5.000 annui può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate, a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale.

L'utilizzo in compensazione del credito IVA per importi superiori a € 15.000 richiede il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (CAF imprese ecc.).

Per il rimborso dell'IVA non è sufficiente aver maturato il credito, ma è necessario possedere anche almeno uno dei requisiti di cui all'art. 30 del DPR n. 633 del 26/10/1972, e cioè:

- a) aliquota media sulle vendite inferiore a quella sugli acquisti
- b) acquisti di beni ammortizzabili
- c) prevalenza di operazioni non territoriali (per chi abitualmente e prevalentemente esporta all'estero)
- d) cessazione dell'attività
- e) minor credito del triennio (per tre anni consecutivi è stato maturato un credito IVA, può essere richiesto a rimborso il minore dei 3).

Il rimborso di importo fino a € 15.000 è erogato senza prestazione di alcuna garanzia; per gli importi superiori, è necessaria un'apposita garanzia o il visto di conformità.

N.b.: per chi richiede il rimborso: è necessario fare particolare attenzione alla casella PEC. Per erogare il rimborso, l'Agenzia delle Entrate invia tramite PEC la richiesta di alcuni documenti.

Se la casella non viene letta periodicamente, si rischia di lasciar passare il termine per la risposta all'Agenzia delle Entrate, con la conseguenza che la pratica di rimborso viene archiviata senza ottenere l'importo spettante.